

Sesto Fiorentino, _____

Rep. n. _____

Fondazione Solidarietà Caritas

Oggetto: Lettera-contratto per l'ospitalità di minori nel Centro diurno per minori "Casellina" a Scandicci

L'anno duemilaventidue (2022), il giornodel mese di..... nella sede legale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

TRA

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "Società della Salute", C.F. e partita IVA n. 05517820485 con sede legale a Sesto Fiorentino in via Gramsci n. 561, rappresentata dal _____, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore, nato _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la stessa Società della Salute

E

La _____ C.F. _____, con sede legale in _____ rappresentata da _____ in qualità di _____ e domiciliato per la carica presso _____.

PREMESSO CHE

- la Fondazione è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n. 328 rilasciata dal Comune di Scandicci in data 29/09/2022 (Pratica SUAP 430/2022) per n. 12 posti in forma semiresidenziale (art. 21, comma 1, lett. g), punto 2, della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii.);
- per il Centro diurno "Casellina" la Fondazione ha presentato alla Regione Toscana istanza di accreditamento istituzionale ai sensi della legge regionale n. 82/2009 e del Regolamento attuativo approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020, n. 86/R in data 07/10/2022;
- la Fondazione ha tra le finalità contemplate dal proprio statuto lo svolgimento di attività sociali, socioassistenziali ed educative e che la stessa è da tempo impegnata nei confronti di soggetti svantaggiati;
- la Fondazione mette a disposizione della Società della Salute 12 posti in forma semiresidenziale per l'accoglienza di minori di ambo i sessi da 5 a 12 anni presso il Centro Diurno "Casellina" sito nel Comune di Scandicci in Via di Sollicciano, 11;

La Società della Salute gestisce su delega dei Comuni soci gli interventi socioassistenziali, fra cui quelli relativi ai minori;

SI STABILISCE quanto segue:

1. Con la presente lettera-contratto, le parti disciplinano le modalità di ospitalità presso il Centro diurno "Casellina" del minore _____, nato a _____ (___) il ___/___/___.

- su richiesta del Servizio Sociale Professionale di Zona;
- a seguito di provvedimenti amministrativi giudiziari o urgente collocamento di minori per inidoneità della famiglia in attesa di definitiva sistemazione, come da progetto personalizzato concordato con l'Autorità Giudiziaria.

Tutte le informazioni relative al minore saranno trattate dalle due parti nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e del segreto professionale.

2. La Società della Salute può avvalersi delle prestazioni educative e socioassistenziali assicurate dal Centro diurno "Casellina" gestito dalla Fondazione a favore di minori dai 5 ai 12 anni nel contesto della programmazione degli interventi da parte della stessa Società della Salute.

3. La Fondazione si impegna, nell'ambito delle disponibilità di volta in volta esistenti, ad accogliere, in primo luogo, i minori inviati dai servizi sociali della Società della Salute e, solo successivamente, in caso di posti disponibili, da quelli inviati dagli altri Enti. L'ammissione dei minori e la conseguente presa in carico, sotto il profilo economico, da parte della Società della Salute, potrà avvenire solo previa emissione della relativa impegnativa da parte della Società della Salute stessa.

4. L'accoglienza del Centro diurno "Casellina" è prevista dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 18:00. Durante il periodo di chiusura scolastica l'orario di apertura è dalle 10:00 alle 18:00 con possibilità di attività organizzate anche all'esterno.

5. Le varie attività organizzate dal Centro diurno "Casellina" sono distribuite nell'arco della giornata e della settimana secondo i seguenti criteri:

- attenzione ai ritmi di una normale e sana vita quotidiana;
- rispetto delle esigenze individuali;
- attività differenziate per fasce di età;
- apprendimento dei ritmi stessi.

6. Presso Il Centro diurno "Casellina" la Fondazione si impegna ad assicurare ai minori frequentanti le seguenti prestazioni:

- a) assistenza diurna, somministrazione di pasti, (pranzo e merenda) con trattamento alimentare secondo opportune tabelle dietetiche;
- b) attività aggregative e ricreative (vita di gruppo, organizzazione del tempo libero, rapporti con l'esterno);
- c) attività che contribuiscano alla crescita fisica e psicologica del ragazzo;
- d) interventi di recupero scolastico, scolarizzazione e supporto scolastico;
- e) rapporti con le famiglie del minore, se possibili e concordate con i servizi inviati;

f) favorire la partecipazione del minore ad attività occupazionali e formative in base ai progetti educativi individuali.

7. Per le attività di cui alla presente lettera-contratto la retta giornaliera è fissata in € 50,00 (cinquanta), oltre IVA, se dovuta.

Integrazioni alla retta potranno essere previste per prestazioni aggiuntive e/o personalizzate in base al progetto educativo individuale (es. integrazioni di intervento educativo, servizi di trasporto da e per il Centro Diurno). In caso di inserimenti di minori che richiedono un rafforzamento dell'attività educativa, segnalati dai Servizi, in accordo con i medesimi sarà possibile prevedere un'integrazione alla retta al fine di affiancare un sostegno individuale al minore, pari a € 21,00 euro l'ora. In caso di assenze dei minori inseriti, la Fondazione avrà diritto alla retta giornaliera in misura del 70% per un periodo non superiore a un mese, ai fini della conservazione del posto. Dopo tale periodo di assenza, se non concordato con lettera scritta da parte dei servizi sociali, il minore verrà dimesso dalla struttura.

8. Il minore sarà segnalato dai servizi sociali territoriali. I servizi territoriali che fanno richiesta di inserimento del minore sono tenuti a compilare il modulo di invio (predisposto dalla stessa Fondazione) e a fornire eventuale altra documentazione utile prima dell'inserimento del minore. Tale documentazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione da parte dell'equipe educativa per l'accoglimento nel centro del minore segnalato. Qualora se ne definissero i presupposti, in accordo con i servizi invianti si procederà con l'inserimento del minore al centro diurno per un periodo di osservazione da parte dell'equipe della durata di 45 giorni, al termine del quale periodo sarà fatta una verifica da parte dell'equipe congiuntamente all'assistente sociale di riferimento per valutare gli esiti del periodo di osservazione.

In caso di riscontro positivo, per il minore accolto sarà redatto dall'equipe interna della struttura, con la collaborazione del servizio sociale territorialmente competente, un progetto individuale definendo gli obiettivi, l'indirizzo futuro del minore accolto, i tempi di realizzazione del progetto individuale e le modalità di verifica.

Le dimissioni dei minori devono essere concordate con i servizi sociali territoriali, tenendo presente anche la volontà del minore.

Al momento della dimissione l'equipe educativa formulerà una relazione sintetica sul minore per il periodo di soggiorno presso la struttura.

9. Relativamente alle attività oggetto della presente lettera-contratto la Fondazione è tenuta a osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti a essi equiparati.

La Fondazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, ivi compresi volontari e le figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza delle attività svolte. Pertanto la stessa dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti alle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sarà a loro totale carico, con rinuncia di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

La Fondazione si assume la responsabilità, senza riserve o eccezione alcuna, per i danni che dovessero derivare all Società della Salute, a terzi, a cose e persone, per fatti connessi alle

attività oggetto della presente lettera-contratto e provvederà pertanto a contrarre un'assicurazione contro i rischi inerenti ogni fase dell'esecuzione delle attività.

10. Il presente accordo potrà essere revocato in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per preesistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal responsabile del servizio sociale o perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati. Eventuali inadempienze dovranno essere contestate dalla parte che ne abbia interesse, per iscritto e con fissazione di un congruo termine per le controdeduzioni.

11. La Fondazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impiegato nel servizio della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici, in materia di tutela dei diritti e della dignità dell'utenza, e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente lettera/contratto.

12. La presente lettera-contratto ha durata dal _____ al _____.

13. Il responsabile della Struttura sottoscrive la presente lettera-contratto per accettazione, dichiarando al contempo che la Struttura stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge in materia.

Data _____

PER LA SOCIETA' DELLA SALUTE
IL DIRETTORE _____

PER LA FONDAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA _____